



Automobile Club d'Italia

DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA
FISCALITA' AUTOMOBILISTICA
E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI

Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
UFFICI PRA
DIREZIONI TERRITORIALI PRA
AREE METROPOLITANE PRA

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

OGGETTO: Nuove indicazioni in materia di certificati rilasciati dalle Commissioni mediche pubbliche deputate al riconoscimento della condizione di disabilità da allegare alle pratiche del PRA e alla gestione della tassa automobilistica. Nuove modalità operative valide per le pratiche del PRA (convalida e sportello).

Al fine di favorire una maggiore semplificazione delle procedure amministrative e tenuto conto del progressivo superamento delle vecchie modalità di certificazione si è ritenuto di adeguare le precedenti disposizioni che consentivano in taluni particolari e limitati casi l'acquisizione dei certificati medici integrali, nell'ambito delle attività connesse sia alla gestione delle pratiche automobilistiche sia agli adempimenti relativi alla tassa automobilistica. Pertanto, al fine di garantire un'interpretazione corretta e un'applicazione della materia uniforme su tutto il territorio nazionale, si forniscono di seguito le linee guida operative.

Per poter ottenere i benefici fiscali previsti dalla normativa, le persone con disabilità devono presentare, a supporto della pratica PRA e delle pratiche di esenzione bollo, la documentazione medica che attesti la propria condizione di disabilità.

Le categorie di disabilità che danno diritto alle agevolazioni/esenzioni per le formalità PRA e all'esenzione dalla tassa automobilistica sono le seguenti:

- persone con grave limitazione della capacità di deambulazione (art. 30, comma 7, L.388/2000)
- persone con condizione di disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)
- persone pluriamputate (art. 30, comma 7, L. 388/2000)



- persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8, comma 1 L. 449/1997)
- persone non udenti - sordità dalla nascita o preverbale (art. 1, commi 2, L. 381/1970; art. 50, commi 1 e 3, L. 342/2000)
- persone non vedenti - ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi (artt. 2, 3, 4 L. 138/2001; art. 50, commi 1 e 3, L. 342/2000)
- persone affette da sindrome di Down.

Gli operatori, al fine di valutare le condizioni di disabilità che danno diritto ai benefici fiscali, dovranno esclusivamente prendere in considerazione i verbali con gli "omissis" contenenti solo i riferimenti alle norme fiscali.

Infatti, ai sensi dell' art. 4 del Decreto Legge n. 5/2012 (Legge n. 32/2012) le Commissioni mediche integrate (ASL-INPS) rilasciano, alla persona con disabilità, un certificato in cui sono omesse le condizioni fisiche e le patologie specifiche dell'interessato. Tale certificato riporta esclusivamente i riferimenti normativi che attestano il tipo di disabilità.

Per la precisione è obbligatorio accettare, a corredo delle pratiche, solo il verbale INPS di revisione definitivo ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 102, riconoscibile in quanto intestato all'Unità operativa semplice (UOS) o all'Unità operativa complessa (UOC) Territoriale INPS - Commissione medico legale (CML). Tale verbale, oltre ad indicare la necessità o meno di rivedibilità del paziente, elenca in modo preciso i riferimenti normativi che danno diritto ai benefici fiscali (Requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5).

Di conseguenza, ai fini del riconoscimento di esenzioni o agevolazioni, occorre far riferimento al suddetto verbale INPS o al documento emesso dall'Unità valutativa di base (DLgs 62/2024).

Pertanto laddove venga presentato un verbale "in chiaro" l'operatore PRA dovrà procedere a richiederne l'eliminazione dal fascicolo e l'integrazione con quello con gli omissis. Se dal verbale con gli omissis non fosse possibile ricavare i presupposti di diritto per il riconoscimento dell'esenzione/agevolazione, l'operatore dovrà richiedere l'integrazione documentale ai sensi delle Linee guida INPS. Per la precisazione sarà necessario, per verbali redatti dopo il 9 febbraio 2012, che l'INPS intervenga tramite riforma in autotutela ovvero in rettifica dei verbali già emessi. Per i verbali emessi prima del 9 febbraio 2012, l'integrazione dei riferimenti normativi utili ad ottenere le esenzioni o le agevolazioni è subordinata alla presentazione di una nuova domanda e alla conseguente emissione di un nuovo certificato; diversamente non sarà possibile concedere i benefici fiscali richiesti.

Al fine di favorire un'agevole e corretta attuazione delle presenti disposizioni, si riporta di seguito, un approfondimento volto a definire le specifiche modalità operative da adottare in relazione alle diverse tipologie di disabilità riscontrate e presenti nella certificazione medica:



- **art. 30, comma 7, L. 388/2000** - Il riferimento normativo stabilisce: " Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo." Rientrano nelle previsioni di questo articolo le condizioni delle persone con disabilità con gravi limitazioni della capacità di deambulare o affetti da pluriamputazioni e le persone in condizioni di disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento. Per le categorie di disabilità in esame si ricorda che non è necessario l'adattamento del veicolo.
- **art. 8, comma 1 L. 449/1997** - Il riferimento normativo stabilisce: " Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Rientrano nelle previsioni di questo articolo le condizioni delle persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. Per questo tipo di disabilità la norma prevede gli adattamenti del veicolo, che devono sempre risultare dalla Carta di circolazione/Documento Unico (art. 8 comma 3), e possono essere sia relativi alla guida sia relativi unicamente al trasporto di persone con ridotte ed impedito capacità motorie permanenti. Si ricorda che nel caso di adattamenti alla guida del veicolo il conducente persona con disabilità deve essere in possesso della patente speciale di guida e tali adattamenti devono essere annotati anche sulla patente speciale.

Riguardo alla patente speciale e agli adattamenti del veicolo, **si ritengono superate le indicazioni precedentemente fornite per cui era necessario collegare gli adattamenti del veicolo alle sole patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori.**

- **art. 1, comma 2, L. 381/1970; art. 50, commi 1 e 3, L. 342/2000** persone non udenti
- **artt. 2, 3, 4 L. 138/2001; art. 50, commi 1 e 3, L. 342/2000** persone non vedenti
- **art. 1, comma 2 L. 68/1999** persone non udenti e non vedenti

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali a favore delle persone con disabilità sensoriali, non esiste, come per le altre categorie di condizioni di disabilità, una specifica normativa, ma le singole Province, possono stabilire varie misure di riduzione dell'importo IPT dovuto. Tuttavia, anche nei casi di disabilità sensoriale, è obbligatorio acquisire solo certificati medici con gli omissis e riportanti i riferimenti normativi sopra precisati. Si ritiene inoltre opportuno consultare il Manuale IPT per verificare eventuali altre condizioni previste da ciascuna Provincia (per esempio: indennità di accompagnamento, indennità di comunicazione).



- **art. 94 L.289/2002** Persone con sindrome di Down. Le persone con sindrome di Down sono riconosciute, in base alla L.289/2002 dalle competenti commissioni, persone in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 della L.104/92 e sono esenti da successive visite e controlli. Per poter godere dell'esenzione IPT è necessario che sia riconosciuta l'indennità di accompagnamento. Pertanto il verbale di invalidità civile (L. 102/2009) deve riportare il riferimento alla L. 388/2000, art. 30 comma 7. E' possibile sostituire la certificazione ex L.104/92 con la certificazione emessa dal medico di base, che è stata ritenuta valida dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 21/E del 23 aprile 2010 anche ai fini delle agevolazioni fiscali; in tutti i casi deve essere stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento. Non è prevista l'emissione della certificazione del Medico di Famiglia/Pediatra con gli omissis; la certificazione attesta che il soggetto è persona con sindrome di Down (Trisomia 21) e che è in situazione di gravità.

Al fine di verificare l'effettiva attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre all'indicazione della L.388/2000, è sufficiente che nel certificato emesso dalla Commissione medica venga fatto esplicito riferimento alle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, che regolano anch'esse l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento. Si ricorda che l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento deve risultare dai riferimenti normativi. Non è consentito presentare i cedolini per dimostrare l'effettiva percezione dell'indennità di accompagnamento; pertanto, in sede di convalida, l'operatore PRA deve chiedere allo STA di eliminarli dal fascicolo.

E' comunque buona norma valutare la pratica con richiesta esenzione/agevolazione sempre in riferimento al regolamento IPT specifico della provincia di competenza

È possibile presentare ricorso giudiziario contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dell'invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità. Una volta presentato il ricorso, il giudice provvede alla nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), che svolgerà gli approfondimenti necessari all'accertamento del requisito sanitario e depositerà la relativa perizia. In assenza di contestazioni da parte dell'INPS o del ricorrente nei successivi 30 giorni, il giudice emette un decreto di omologa. Il decreto ha lo stesso valore di una sentenza, è definitivo e determina superamento del verbale della commissione medica o dell'unità valutativa di base.

Tale decreto può essere utilizzato per poter godere dei benefici fiscali senza la necessità che sia recepito dall'INPS. Il decreto, riportante i riferimenti normativi, deve essere presentato senza la perizia del CTU. Nel caso in cui fosse allegata al fascicolo anche la perizia è necessario chiedere, allo Studio di consulenza che ha gestito la pratica, di togliere dal fascicolo la perizia. Può tuttavia accadere che il decreto si limiti ad omologare la perizia del CTU senza citare alcun riferimento normativo utile per individuare a quali benefici fiscali ha diritto il ricorrente. In questo caso è necessario chiedere che venga allegato lo stralcio di perizia che riporta esclusivamente il giudizio conclusivo del CTU. In merito a questo caso particolare, si è ritenuto opportuno interessare le autorità competenti per ottenere la conferma della correttezza delle indicazioni impartite.

Ciò premesso, data la semplicità di lettura ed interpretazione dei documenti a corredo delle pratiche a favore di persone con disabilità, si ritiene che anche l'attività degli Studi di consulenza automobilistica, in questo ambito, risulti semplificata. Non è quindi permesso agli STA di inviare

certificati medici parlanti, ossia con patologie, diagnosi e anamnesi in chiaro, agli Uffici PRA o agli Uffici Assistenza Bollo per un preventivo controllo attraverso la piattaforma Service Now o la PEC/mail del PRA. Perciò, si invitano gli Uffici PRA ad astenersi dal fornire pareri in merito ai certificati medici parlanti, ribadendo l'assoluto divieto di allegare gli stessi alle pratiche.

La presente circolare integra e modifica il TU "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità nel settore auto" vers. 5.0, che verrà a breve aggiornato con le novità qui introdotte. Si precisa che restano valide tutte le indicazioni del TU non modificate da questa circolare.

Come d'uso, la presente circolare sarà pubblicata sul Sito Tematico "Informativa e Lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli Operatori, PRA e STA.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE



Firmato da Salvatore Moretto il 22-06-2026



Firmato da Michele Mangano il 18-06-2026



Firmato da Tommaso Iapoce il 18-06-2026